Professioni sanitarie. Decreto ministeriale 9 agosto 2019. Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento

Prot. N. 11075 del 05/09/2019

COMUNICATO N. 112

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main\_circ.asp

OGGETTO: Professioni sanitarie. Decreto ministeriale 9 agosto 2019. Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento

Care amiche, cari amici,

ho il piacere di informarvi che, finalmente, il Ministero della Salute ha emanato, il 9 agosto 2019, il Decreto che istituisce 18 elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordini TSRM e PSTRP), in attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019. Tra questi, all'art. 5, troviamo l'elenco speciale ad esaurimento per i massofisioterapisti, che permetterà anche ai nostri professionisti diplomatisi dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/1999 (e che, quindi, non erano riusciti ad ottenere l'equipollenza e/o l'equivalenza del titolo di fisioterapista ai sensi del DM del 27 luglio 2000) di continuare a lavorare, senza correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di "esercizio abusivo della loro professione". Per maggiore comodità di consultazione, trovate in allegato il testo del Decreto (allegato 1).

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione su una serie di aspetti di fondamentale importanza.

1. Sono tenuti all'iscrizione all'elenco speciale, i massofisioterapisti non vedenti post '99, lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che non sono rientrati nell'Albo dei Fisioterapisti di cui al Decreto ministeriale del 13 marzo 2018 (rif. al Comunicato UICI n. 100 del 04/07/2018); 2. Per iscriversi, occorrerà seguire la procedura on-line che verrà messa a disposizione sul portale della Federazione degli Ordini TSRM-PSTRP www..tsrm.org non appena il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Nota bene: la procedura di iscrizione all'elenco speciale dei massofisioterapisti non è, per ora, ancora aperta); 3. Tra i requisiti richiesti, bisognerà dimostrare, a livello documentale, di aver svolto, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, anche non continuativi, l'attività di massofisioterapista (per i lavoratori dipendenti, sarà sufficiente produrre copia del contratto di lavoro, mentre i libero-professionisti, ad esempio, potranno esibire copia delle fatture emesse nel lasso di tempo minimo richiesto).

4. Il termine per formalizzare l'iscrizione è rimasto al prossimo 31 dicembre 2019, malgrado il ritardo accumulato dal Governo per l'emanazione del Decreto (come è noto, avrebbe già dovuto essere adottato entro il 2 marzo 2019) e nonostante l'attesa, da parte della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, nell'avvio della procedura on-line per l'iscrizione all'elenco.

5. L'iscrizione all'elenco speciale, che sarà oggetto di validazione da parte dell'Ordine, non produrrà, in ogni caso, equipollenza, né equivalenza al titolo di fisioterapista (come professione sanitaria), come chiarito dall'art. 1, comma 4, del Decreto. L'appartenenza all'elenco speciale permetterà, però, di continuare a svolgere le attività previste dal profilo di massofisioterapista in un sistema completamente regolamentato, in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli elenchi speciali ad esaurimento potrà operare nella legalità.

6. L'art. 3, comma 2, del Decreto prevede che l'unico onere economico a carico degli iscritti è il contributo annuale da corrispondere all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Come sapete, per noi dell'Unione questo Decreto era assolutamente prioritario e la sua istituzione consente oggi di mettere la parola fine ad una situazione di disagio vissuta quotidianamente da tanti nostri massofisioterapisti in servizio, che pure vantano un titolo professionale rilasciato ai sensi del già art. 1 della Legge n. 403 del 19/05/1971 (ora abrogato). Ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo stati al fianco delle Istituzioni e delle Associazioni del settore in tutti questi mesi di incontri e colloqui, confidando nell'adozione di un rapido provvedimento che consentisse ai massofisioterapisti di continuare a lavorare, ovviamente nei limiti del proprio profilo professionale. Il problema, infatti, toccava direttamente anche l'Unione.

Continuerà ora il nostro lavoro di monitoraggio della situazione, accanto alla Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti (FNCM), per consentire a tutti di potersi iscrivere in tempo.

Sarete tempestivamente aggiornati, non appena il Decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Data l'importanza della notizia, invito tutte le strutture a darne ampia divulgazione.

Un caro abbraccio.

Mario Barbuto

Presidente Nazionale

LAPR (EC/ec)

S:\LAVORO E PREVIDENZA\CECCARELLI\COMITATO FISIOTERAPISTI\RIORDINO PROFESSIONI SANITARIE\ALBO PROFESSIONALE L. 3-2018 DECRETO LORENZIN\COMUNICATO UICI- DM 9 AGOSTO 2019- ISTITUZIONE ELENCHI SPECIALI.DOC